DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1988.

Organizzazione del Servizio geologico d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai sensi del quale, in attesa dell'aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è trasferito al Ministero dell'ambiente;

Considerato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1987, è stato regolato il passaggio di funzioni, beni e personale del Servizio geologico al Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 59 del 1987, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, occorre provvedere alla riorganizzazione del Servizio geologico, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica, Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che l'art. 18, comma 2, della citata legge n. 67 del 1988 autorizza un aumento di organico, per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della riorganizzazione prevista dal predetto art. 2 della legge n. 59 del 1987;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;

Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 15;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482;

Visto l'art. 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1988;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Servizio geologico d'Italia

- 1. Il Servizio geologico d'Italia è organizzato, nell'ambito del Ministero dell'ambiente, come:
- a) organo tecnico-scientifico dello Stato nel campo delle scienze della terra;
- b) sede di armonizzazione e di consulenza, nei settori di competenza, per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale;
- c) organo cartografico dello Stato ai sensi dell'art. I della legge 2 febbraio 1960, n. 68.
- 2. Al Servizio geologico d'Italia è attribuita autonomia funzionale a scientifica nello svolgimento dell'attività tecnica di servizio e di ricerca, allo scopo di assicurare la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale del territorio nazionale.
- 3. Con le modalità di cui all'art. 2 della legge 3 marzo 1987, n. 59, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla difesa del suolo si procederà alla definitiva organizzazione del Servizio geologico d'Italia in collegamento con quella degli altri servizi tecnici nazionali.

Art. 2.

Attribuzioni

- 1. Il Servizio geologico d'Italia opera nel settore delle scienze della terra con le seguenti attribuzioni:
- a) rilevare, aggiornare e pubblicare la Carta geologica d'Italia alle scale topografiche idonee alle diverse esigenze;
- b) rilevare, aggiornare e pubblicare carte geotematiche a varie scale;
- c) armonizzare le altre attività di cartografia geologica di enti ed organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;

- d) acquisire la documentazione e le informazioni geologiche, anche relative a studi effettuati dai diversi enti operanti sul territorio, al fine di costituire una banca dati nazionale, curandone all'occorrenza la gestione e garantendone la più ampia fruibilità;
- e) raccogliere e catalogare i materiali di studio e le campionature, nonché le pubblicazioni inerenti alle scienze della terra, curando la disponibilità delle relative collezioni:
- f) eseguire ricerche, controlli e studi applicativi necessari per il corretto svolgimento delle proprie attribuzioni, per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marino nazionale e per la prévisione dei rischi geologici;
- g) esprimere pareri nel campo delle scienze della terra nei procedimenti relativi ad opere o ad attività di competenza di enti locali, amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, regioni ed enti pubblici, ovvero ad opere o attività di privati soggette ad autorizzazione o vigilanza.
- 2. Il Servizio geologico d'Italia, nello svolgimento delle attribuzioni di cui al comma 1, collabora all'attività di protezione civile ai fini dell'azione di prevenzione e in occasione di calamità naturali o di altre gravi emergenze.
- 3. Per lo svolgimento dell'attività istituzionale il Servizio geologico esercita altresì i poteri previsti dall'art. 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464.

Art. 3.

Rapporti con altre istituzioni

- 1. Nello svolgimento della propria attività il Servizio geologico d'Italia mantiene i rapporti con i Servizi geologici o le analoghe istituzioni di altri Stati.
- 2. Il Servizio è tenuto a cooperare altresì, secondo le direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, con organismi della CEE e con istituzioni internazionali o sovranazionali, con amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e sull'ambiente, nonché con le regioni e con gli enti locali.
- 3. Il Servizio, previo assenso del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle attività, della consulenza e delle prestazioni delle regioni, degli enti pubblici, delle Università, del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri organismi tecnico-scientifici, pubblici o privati, e può assegnare presso i predetti enti pubblici personale proprio, anche in posizione di comando, necessario per l'espletamento dei compiti istituzionali sul territorio, nell'ambito di programmi pluriennali di attività di servizio e ricerca.

Art. 4.

Organizzazione degli uffici

1. Il Servizio geologico d'Italia è articolato in settori, suddivisi in centri di studio e ricerca ed uffici. I settori, i centri di studio e di ricerca e gli uffici sono organizzati con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6.

- 2. Nella fase di primo impianto, il Servizio geologico è articolato nel modo seguente:
 - I Settore «RILEVAMENTI E STUDI GEOLOGICI»:

I Centro - Rilevamenti geologici.

II Centro - Studi e laboratori.

III Centro - Studi geofisici e geodinamici.

II Settore - «TERRITORIO E AMBIENTE»:

IV Centro - Difesa del suolo e geologia applicata.

V Centro - Idrogeologia.

VI Centro - Geologia marina e difesa delle coste.

III Settore - «Servizi tecnici»:

VII Centro - Elaborazione dati.

VIII Centro - Laboratorio di cartografia ed editoria scientifica.

IV Settore - «Servizi culturali e didattici»:

IX Centro - Biblioteca.

X Centro - Collezione lito-mineralogiche e paleontologiche, educazione scientifica.

V Settore - «Amministrazione»:

XI Centro - Affari generali e del personale.

Ufficio del direttore.

Art. 5.

Attività sul territorio nazionale

- 1. Il Servizio geologico d'Italia può stipulare convenzioni con le regioni, con gli enti locali e con enti ed organismi tecnico-scientifici, anche privati, o accordi con le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, per lo svolgimento in comune di attività strumentali ai propri compiti istituzionali, disciplinando in particolare gli aspetti logistici ed organizzativi derivanti da indagini che comportano la prolungata permanenza in loco del personale del Servizio medesimo attivando, se del caso, le forme di collaborazione previste dall'art. 2 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
- 2. Ove rese nei confronti dei privati, le prestazioni del Servizio geologico hanno carattere oneroso. La misura del corrispettivo è determinata dal Ministro dell'ambiente, sulla base della valutazione effettuata dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6, in ordine all'impiego di personale, mezzi e risorse afferenti a ciascun tipo di prestazione.

Art. 6.

Comitato tecnico-scientifico

- 1. È istituito il comitato tecnico-scientifico quale organo del Servizio geologico d'Italia, con i seguenti compiti:
- a) impartire direttive tecniche ed esercitare l'alta sorveglianza tecnico-scientifica sul Servizio geologico, assicurando la compatibilità delle iniziative con gli orientamenti generali della ricerca scientifica anche al fine della sua coordinata programmazione;

- b) esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio nazionale;
- c) proporre al Ministro dell'ambiente i piani pluriennali di attività del Servizio geologico ripartiti per programmi annuali, con specifica indicazione delle necessità di bilancio, dell'adeguamento e completamento delle attrezzature tecniche e scientifiche, nonché della quantificazione delle conseguenti esigenze di personale;
- d) proporre adeguamenti e modifiche dell'organizzazione interna del Servizio geologico;
- e) verificare annualmente l'attuazione dei programmi di cui alla lettera c).
- 2. Il comitato tecnico-scientifico assorbe, altresi, le funzioni previste, per il soppresso Comitato geologico, dall'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15.
- 3. Il comitato tecnico-scientifico ed i suoi componenti esauriscono le rispettive funzioni decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore della legge sulla difesa del suolo.

Art. 7.

Composizione del comitato tecnico-scientifico

- 1. Il comitato tecnico-scientifico è composto:
- a) dal presidente, scelto tra personalità di chiara fama nel settore delle scienze della terra;
 - b) dal direttore del Servizio geologico d'Italia;
- c) da quattro membri esperti, nominati tra i docenti di ruolo in discipline di scienze della terra, due dei quali designati, al di fuori dei propri membri, dal Comitato consultivo in scienze della terra del Consiglio universitario nazionale del Ministero della pubblica istruzione;
- d) da due membri eletti tra il personale del Servizio geologico d'Italia avente diritto di voto ai fini della composizione del comitato per le scienze geologiche e minerarie del Consiglio nazionale delle ricerche;
- e) da un magistrato della giustizia amministrativa o da un avvocato dello Stato;
- f) da due membri esperti nel settore delle scienze della terra, designati anche tra i propri membri, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- g) da un membro esperto nel settore delle scienze della terra facente parte del Consiglio superiore delle miniere:
- h) da un esperto designato dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni;
- i) da due esperti designati, al di fuori dei propri membri, dal comitato per le scienze geologiche e minerarie del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- m) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica di dirigente generale;

- n) da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, scelto tra i componenti della commissione tecnico-scientifica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1986;
- o) dai presidenti dell'Ordine nazionale dei geologi e dell'Ordine nazionale degli ingegneri.
- 2. Il comitato tecnico-scientifico può articolarsi per gruppi di lavoro ed adotta, su proposta del presidente, il regolamento per il proprio funzionamento.
- 3. Il comitato tecnico-scientifico e costituito con decreto del Ministro dell'ambiente. Salvo il disposto del comma 3 dell'art. 6, i membri durano in carica quattro anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

Art. 8.

Compensi del comitato tecnico-scientifico

1. Ai componenti del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6 competono gettoni di presenza per le giornate di partecipazione alle sedute, nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, e il trattamento di missione ove ne ricorrono le condizioni.

Art. 9.

Funzioni dirigenziali

- 1. Il Servizio geologico d'Italia è diretto da un dirigente generale tecnico, nominato ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 3 marzo 1987, n. 59.
- 2. Il direttore del Servizio geologico predispone i programmi annuali e pluriennali sulla base delle direttive di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 6 ed attende alla loro esecuzione, nonché alla gestione dei capitoli di spesa ed alla predisposizione dei relativi provvedimenti amministrativi che non siano di competenza degli altri dirigenti.
- 3. A ciascuno dei settori è preposto un capo-settore. I capo-settore appartengono al ruolo tecnico o amministrativo in relazione alle competenze del settore cui sono preposti ed esercitano le funzioni equiparate a quelle di dirigente superiore. A ciascun centro di studio e ricerca è preposto un capo-centro, appartenente al ruolo tecnico o al ruolo amministrativo in relazione alla competenza di ciascun centro che esercita le funzioni equiparate a quelle di primo dirigente.
- 4. Il direttore del servizio, sentito il comitato tecnicoscientifico di cui all'art. 6, nomina uno o più vice-direttori scelti tra i dirigenti superiori di cui al comma 3.

Art. 10.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Servizio geologico d'Italia è articolata secondo l'allegata tabella A che sostituisce l'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri m data 15 gennato 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1987.

2. Le dotazioni organiche sono ripartite tra centri di studio e di ricerca ed uffici con decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del direttore del servizio, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6.

Art. 11.

Esperti universitari

- 1. Il Servizio geologico d'Italia può avvalersi di esperti universitari collocati in posizione di comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituiti dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
- 2. Il comando è richiesto dal Ministro dell'ambiente, su proposta del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 6.

Art. 12.

Spese in economia

1. Nel regolamento previsto dall'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà essere prevista anche la nomina di un funzionario delegato del Servizio geologico d'Italia per l'esecuzione delle spese in economia del Servizio medesimo.

Art. 13.

Commissioni di concorso

- 1. Ai fini dell'espletamento di concorsi per l'assunzione di personale delle qualifiche iniziali di carriere specialistiche direttive (7ª qualifica funzionale) e di concetto (6ª qualifica funzionale) presso il Servizio geologico, le commissioni di esame previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986, sono integrate con due membri esterni scelti tra docenti, rispettivamente, universitari o d'istituto d'istruzione secondaria di 2º grado, delle materie che formano oggetto della prova di esame. Restano, tuttavia ferme le idoneità conseguite in base a concorsi espletati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
- Analoghi criteri debbono essere adottati per la composizione delle commissioni esaminatrici per concorsi a posti di primo dirigente tecnico, con partecipazione di candidati aventi competenze professionali specialistiche diversificate.

Art. 14.

Facoltà di opzione

1. Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto presta servizio in posizione di comando presso il Servizio geologico d'Italia può chiedere, entro trenta giorni dalla data predetta, l'inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'amministrazione o ente di provenienza il cui servizio è valido a tutti gli effetti.

Art. 15.

Norme applicabili

- 1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono gli articoli 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, e le altre norme che risultino incompatibili.
- 2. Al Servizio geologico d'Italia, per quanto non previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili e sulla contabilità dello Stato.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 28 ottobre 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri De Mita

> Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO

Il Ministro dei lavori pubblici FERRI

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica Cirino Pomicino

Registrato alla Corte dei conti, addi 23 dicembre 1988 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 356

TABELLA A (prevista dall'art. 10)

DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Qualifica —	Numero di posti —				
DIRIGENTI					
Ruolo tecnico					
Dirigente generale	. 1				
Dirigente superiore	. 4				
Primo dirigente	. 10				
Ruolo amministrativo					
Dirigente superiore	. 1				
Primo dirigente	. 1				

Qualifica	umero i posti
Ex carriera direttiva	
Ruolo tecnico	
VIII qualifica funzionale	 54
VII qualifica funzionale	 39
Ruolo amministrativo	
VIII qualifica funzionale	 5
VII qualifica funzionale	 10
Ex carriera di concetto	
Ruolo tecnico	
VII qualifica funzionale	 13
VI qualifica funzionale	20
Ruolo amministrativo	
VI qualifica funzionale	 12
Ex carriera d'ordine	
V qualifica funzionale	 23
IV qualifica funzionale	 30
Ex carriera ausiliaria	
III qualifica funzionale	 16
RUOLO ESAURIMENTO	
Geologo capo	 1
Ispettore generale	1
-	

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:
- «Art. 17. 1. In attesa della aggregazione di tutti i servizi scientifici e tecnici con competenze relative all'ambiente e al territorio, compresa la formazione di eventuali istituti e di un centro dati, il Servizio geologico del Ministero dall'industria, del commercio e dell'artigianato è trasferito al Ministero dell'ambiente.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è regolato il passaggio di funzioni, beni e personale, nonché la conseguente variazione delle tabelle organiche allegate alla presente legge».
- Il D.P.C.M. 15 gennaio 1987 reca: «Disciplina del passaggio di funzioni, beni e personale del Servizio geologico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, trasferito al Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349».
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitoric ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambicute) è il seguente:
- «Art. 2. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. previa deliberazione del Consiglio stesso sulla proposta del Ministro dell'ambiente, fatta d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici e del

tesoro, nonché con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla riorganizzazione del Servizio geologico, trasferito al Ministero dell'ambiente dall'art. 17 della legge 8 luglio 1986, n. 349, attribuendo ad esso autonomia funzionale e scientifica e garantendo che di esso possano avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio e l'ambiente nonché, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni e che esso possa a sua volta avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.

- 2. Il Servizio geologico è diretto da un dirigente generale tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Tale dirigente è nominato con la procedura di cui al comma l».
- Il comma 2 dell'art. 18 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «È autorizzato un aumento di organico per le specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150 unità nell'ambito della iorganizzazione prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la relativa autorizzazione di spesa è fissata in lire 11 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990».
- Il testo degli articoli I e 3 della legge n. 68/1960 (Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici) è il seguente:
 - «Art. 1. Sono organi cartografici dello Stato:

l'Istituto geografico militare;

l'Istituto idrografico della Marina;

- la Sezione fotocartografica dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;
 - l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali; il Servizio geologico.
- La cartografia ufficiale dello Stato è costituita dalle carte geografiche, topografiche, corografiche, nautiche, acronautiche, catastali e geologiche pubblicate da un ente cartografico dello Stato e dall'ente stesso dichiarate ufficiali.

Le carte aeronautiche e geologiche sono ufficiali limitatamente alle particolari rappresentanzioni di carattere aeronautico e geologico che vi sono contenute.

Sulle carte ufficiali è impressa, a cura dell'ente produttore, apposita stampigliatura».

- «Art. 3. Nelle province prive di cartografia ufficiale dello Stato possono essere utilizzati, come carte e documenti ufficiali, carte e documenti costruiti o redatti da enti pubblici e privati, purché, a giudizio del competente organo cartografico dello Stato, possiedano i necessari requisiti tecnici».
- La legge n. 15/1960 riguarda: «Completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia».
- Il R.D. n. 482/1943 reca: «Riordinamento dei servizi della direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del corpo reale delle miniere».
- Il testo dell'art. 3 della legge ii. 464/1984 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale) è il seguente:
- «Art. 3 (Sanzioni). Nei casi di inosservanza degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 1 della presente legge o di mancata ottemperanza, nel termine all'uopo assegnato in ogni caso non inferiore a quindici giorni, alle richieste del Servizio geologico di cui al successivo art. 2 è irrogata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomika a lire cinque milioni.

Al procedimento si applicano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689».

Note all'art. 1:

- Per il testo dell'art. I della legge n. 68/1960 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 si veda melle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 464/1984 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

- Il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1960 (Completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia) è il seguente:
- «Art. 3. Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito, con decreto del Ministro, il Comitato geologico cui spettano i seguenti compiti:
- dare direttive di massima ed esercitare l'alta sorveglianza tecnica e scientifica per la formazione della Carta geologica, per i suoi successivi aggiornamenti e per quanto attiene all'attuazione della presente legge;
- esprimere pareri sui problemi concernenti la geologia del territorio della Repubblica italiana.
 - Il Comitato geologico è così composto:
 - a) da tre geologi designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- b) da cinque docenti universitari di discipline aventi relazione con la formazione della Carta geologica, designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
- c) dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici o da un suo delegato permanente;
 - d) dal direttore generale delle miniere;
 - e) dal capo del servizio geologico;
 - f) dal capo del servizio chimico delle miniere;
 - g) dal direttore dell'ufficio nazionale idrocarburi;
 - h) da un ispettore generale del servizio delle miniere;
 - i) da due esperti della materia.

I membri di cui alle lettere a), b), i) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Tra di essi il Ministro per l'industria e commercio nominerà, con suo decreto, il presidente e il vice presidente».

Nota all'art. 7:

Il D.P.C.M. 2 luglio 1986 reca: «Integrazione al decreto 8 gennaio 1982, n. 1283, concernente la costituzione della commissione tecnico scientifica a base intedisciplinare per lo studio dei problemi relativi alla individuazione dei rischi che comportano misure di protezione civile».

Nota all'art. 9:

Per il testo dell'art. 2 della legge n. 59/1987 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. II:

Gli articoli 56 e 57 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, come sostituiti dall'art. 34 del D.P.R. n. 1077/1970, così recitano:

«Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). — L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante. Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Art. 57 (Trattamento del personale comundato e carico della spesa).

— L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente».

Nota all'art. 12:

Il testo dell'art, 8 del R.D. n. 2440/1923, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000».

Nota all'art. 13:

Il D.P.C.M. 10 giugno 1986 concerne lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali.

Nota all'art. 15.

Gli articoli 12 e 19 del D.P.R. n. 306/1987 recitavano così:

«Art. 12 (Servizto geologico). — I. Il Servizio è organo operativo e di consulenza nel settore delle scienze della terra.

- 2. Il Servizio opera nell'ambito del Ministero dell'ambiente, con autonomia funzionale e scientifica. Di esso possono avvalersi direttamente le amministrazioni dello Stato con competenza sul territorio nonché, sulla base di una convenzione-tipo, le regioni. A sua volta il Servizio può avvalersi dell'attività, della consulenza e di prestazioni di organismi tecnico-scientifici, anche privati.
- 3. Sono comprese tra le funzioni esercitate dal Servizio quelle relative:
- a) agli studi e alle ricerche per la realizzazione e la pubblicazione della carta geologica d'Italia, delle carte tematiche e delle relative memorie illustrative;
 - b) a studi e ricerche di carattere geofisico;
 - c) allo studio pateontologico e litologico dei materiali raccolti;
 - d) allo studio dei giacimenti minerari sotto l'aspetto geologico;
- e) alla raccolta dei minerali, delle rocce e dei reperti paleontologici, e al loro ordinamento in collezione;
- f) alla raccolta, all'ordinamento, alla schedatura e agli scambi di pubblicazioni tecniche e scientifiche, italiane e straniere, nel settore delle scienze della terra;
- g) alla redazione e alla stampa del Bollettino del Servizio geologico e delle altre pubblicazioni ufficiali;
- h) alla raccolta e alla gestione di dati geologici e geofisici, anche su base informatica, per la costituzione di una banca dati nazionale;

- i) all'esercizio dei poteri ispettivi in relazione a scavi, pozzi, perforazioni, rilievi geofisici, ricerche idriche, opere di ingegneria civile;
- a studi geologici, geofisici, geominerari e geoapplicativi in altri Stati, anche su richiesta dei Governi interessati.
- 4. Al Servizio è preposto un dirigente generale del ruolo tecnico, che fa parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con funzioni di direttore. È coadiuvato da due dirigenti superiori del ruolo tecnico, con funzioni di vicedirettori.
- Nell'ambito del Servizio è costituito un ufficio del direttore, con compiti di diretta collaborazione con il direttore del Servizio, All'ufficio è preposto un impiegato di livello funzionale non inferiore al settimo.
- Art. 19 (Comitato scientifico). 1. Il Comitato scientifico del Ministero dell'ambiente è presieduto dal Ministro. Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
- 2. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente.
- 3. Il Comitato si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente art. 13».

89A0005